

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 58-2019/I

IL NUOVO ARTICOLO 2475 C.C. PRIMA LETTURA.

di Nicola Atlante – Marco Maltoni – Antonio Ruotolo

(Approvato in via telematica dalla Commissione Studi d'Impresa il 13/03/2019)

(Approvato dal CNN il 14/03/2019)

Abstract

Lo studio esamina le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell'art. 2475 c.c., con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Tale disposizione pone un problema di coerenza sistematica nei confronti di altre norme, quali: il primo comma dell'art. 2479 c.c., il quale viene interpretato nel senso che è consentito affidare ai soci competenze gestorie; l'art. 2468, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società; il comma 7 dell'art. 2476, c.c., per il quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Nello studio si ipotizza che la nuova disposizione dell'art. 2475 c.c. non comporti alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo, e che la norma sull'esclusività della competenza gestoria debba leggersi in stretta correlazione con il disposto dell'art. 2086 c.c., che impone il dovere, per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si distingue, quindi, il piano della organizzazione – la quale spetta esclusivamente agli amministratori - da quello della operatività della società (e qui la responsabilità dei soci della s.r.l. continua ad essere normata dall'art. 2476 c.c. settimo comma, che li sanziona solo per il caso di comportamenti dolosi).

Lo studio conclude nel senso che, dal punto di vista operativo, la nuova formulazione dell'art. 2475, comma 1, c.c. non comporta alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti, né impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole – da ritenersi anche oggi legittime – che eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale.

SOMMARIO: 1. Impostazione della questione e linee interpretative 2. Competenze gestorie e autonomia statutaria nelle s.r.l. 3. Clausole statutarie in vigore 4. Conclusioni

1. Impostazione della questione e linee interpretative

L'art. 377 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi il "Codice") modifica il primo comma dell'art. 2475 c.c., introducendo un nuovo primo periodo del tenore che segue: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale», al quale continua a fare seguito il testo precedente: "Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479».

L'introduzione della previsione per cui *la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori* solleva il problema – subito avvertito sin dai primi commenti¹ - del suo coordinamento, e finanche della sua compatibilità, con quelle norme, introdotte dalla riforma del diritto societario, che sono comunemente lette come delega all'autonomia statutaria nella definizione delle competenze di soci e amministratori. Ci si riferisce in particolare alle norme che attribuiscono ai soci poteri amministrativi rilevanti, sia perché previsti dalla legge, sia perché pattiziamente fissati nello statuto.

Di fronte ad un dato normativo così eversivo l'interprete potrebbe in astratto scegliere fra tre possibili soluzioni:

- 1) il nuovo primo comma dell'art. 2475 c.c., quale norma successiva, determina l'abrogazione implicita, o comunque costringe ad un incisivo adeguamento interpretativo, delle norme precedenti che risultino incompatibili con il disposto del novellato art.2475 c.c.;
- 2) la nuova disposizione dell'art. 2475 c.c. non comporta alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinata a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo; in questo caso ci si deve però fare carico di spiegare, anche alla luce del contesto sistematico nel quale è calata, la norma per la quale "la gestione spetta esclusivamente agli amministratori";
- 3) il nuovo art. 2475 c.c. deve ritenersi viziato da illegittimità costituzionale, in quanto palesemente inconciliabile con alcune delle norme precedenti, che in caso contrario dovrebbero considerarsi implicitamente abrogate pur in assenza di una espressa previsione in tal senso nella Legge Delega del 2017; vizio di incostituzionalità da identificarsi nell'eccesso di delega.

Per tentare di proporre una risposta convincente ai molti interrogativi che la novella ci sembra opportuno innanzitutto inquadrare il nuovo primo comma dell'art. 2475 c.c. nell'ambito della modifica dell'art. 2086 c.c., operata per il tramite dell'art. 375 del Codice.

Il nuovo secondo comma dell'art. 2086 del c.c. stabilisce che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Rimane fermo il primo comma per il quale "l'imprenditore è il capo dell'impresa».

¹ Sul tema un accenno in SACCHI, *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?*, in *N.L.C.C.*, 2018, 1280 ss. Rilievi critici in MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Rordorf*, cit., 951 ss. Escludono che il nuovo primo comma dell'art. 2475, c.c., abbia portata abrogatrice delle citate disposizioni BUSANI, *La riforma della crisi d'impresa riscrive il ruolo dei soci della s.r.l.*, ne *Il Sole24ore*, 19 febbraio 2019, 17, e DAMASCELLI –TASSINARI, *Crisi d'impresa, la riforma non stravolge la governance*, ne *Il Sole24ore*, 2 marzo 2019, 18.

Il secondo comma, letto con il primo, pone espressamente in capo all'imprenditore alcuni doveri: (i) di istituire un assetto organizzativo adeguato e (ii) di attivarsi senza indugio in caso di crisi. Doveri che nessuno potrebbe revocare in dubbio gli spettassero anche prima della novella.

La modifica è stata effettuata in base all'art. 14 della legge delega (L.155 del 19 ottobre 2017), poiché reputata necessaria per la "definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi" di cui alla medesima legge delega.

Quali sono i principi ed i criteri che riguardano la gestione?

I principi generali sono elencati nell'art. 2 della legge delega. Tra di loro, sembrano rilevare ai nostri fini quelli delle lettere C e L.

Sembra doversi riferire, dunque, da un lato alla "definizione di stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica" e dall'altro alla volontà del legislatore di adottare "misure di responsabilizzazione degli organi di gestione".

Anche le rubriche dei due articoli del Codice citati (375 e 377: "Assetti organizzativi dell'impresa" e "Assetti organizzativi societari") spingono l'interprete a sostenere che si tratta di regole di carattere organizzativo, funzionali ad imporre doveri e stabilire responsabilità di natura organizzativa, che si collocano su un piano distinto da quello della competenza in ordine alla decisione del compimento di atti o di operazioni di amministrazione. In altre parole gli assetti organizzativi costituirebbero in quest'ottica un *a priori* rispetto alla gestione.

Solo in quest'ottica si devono vagliare le modifiche apportate alla disciplina codicistica. Si tratta, in altre parole, di novità che impingono sulla responsabilità di coloro che rivestono la qualità di amministratori e che la qualificano con più precisione nell'ambito di una possibile situazione di crisi ma – e qui si anticipano le conclusioni cui approderà questo studio – che non comportano novità sostanziali rispetto a quanto statuito dalla riforma del 2003 nell'ambito della autonomia privata e della possibile regolamentazione pattizia dei rapporti tra amministratori e soci in ambito gestorio.

In altre parole gli aspetti legati alla gestione rimangono immutati mentre quelli legati alla organizzazione sono precisati in base alle due norme novellate (art. 2086 e art. 2475 del c.c.).

2. Competenze gestorie e autonomia statutaria nelle s.r.l.

Come evidente, la difficoltà di attribuire un significato sistematicamente coerente all'enunciato normativo in commento nasce dalla persistente compresenza nella disciplina del modello organizzativo di una serie di disposizioni che, secondo la lettura consolidata, negano che l'amministrazione della società debba spettare esclusivamente agli amministratori.

Vediamo quali sono.

Ci si riferisce, innanzitutto, al primo comma dell'art. 2479 c.c., secondo cui «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione».

Una disposizione che parte consistente della dottrina legge nel senso di ricomprendere nel potere di avocazione ivi previsto, non soltanto le ipotesi di autorizzazione o di approvazione di atti di

gestione bensì la stessa assunzione di autonome decisioni gestionali da parte dei soci, adottate anche su iniziativa di componenti della stessa compagine sociale, senza preventiva né successiva approvazione da parte degli amministratori, e quindi immediatamente eseguibili da parte degli amministratori titolari del potere di rappresentanza. Fino a rinvenirvi un argomento decisivo per sostenere la stessa rinunziabilità all'istituzione di un organo amministrativo.

In secondo luogo, il riferimento è all'art. 2468, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di riservare a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, anche questi comunemente intesi come non limitati alla sola nomina (e revoca) di uno o più amministratori, ma comprendenti il diritto ad essere richiesti di autorizzazioni preventive, di veto o, addirittura, di decisione, in ordine al compimento di determinate operazioni gestorie (*ex multis*: acquisto o alienazione di immobili o diritti reali immobiliari; iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali; cessione o affitto di azienda o di rami di essa), a prescindere dal fatto che si ricopra o meno la carica di amministratore.

In terzo luogo, a corollario di quanto sopra, il richiamo è al comma 7 dell'art. 2476, c.c., per il quale «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

L'espressa previsione della spettanza, in via esclusiva, agli amministratori della gestione della società fa, dunque, sorgere, in prima battuta, una serie di interrogativi proprio in relazione alle richiamate disposizioni.

La norma sull'esclusività della competenza gestoria sembra dover essere letta in stretta correlazione con il dovere di rispettare il disposto dell'art. 2086 c.c., con il quale si apre il comma in esame.

L'art. 2086 c.c. impone il dovere, per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Non risulta intuitivo il collegamento di tale dovere con la ulteriore previsione (introdotta non solo nella disciplina della s.r.l. ma persino in quella della società semplice e, quindi, di riflesso, per tutte le società personali) della spettanza in via esclusiva agli amministratori della gestione dell'impresa.

La lettura in tal senso può forse essere supportata ulteriormente dalla constatazione che la disciplina della società a responsabilità limitata è stata integrata con il richiamo integrale dell'art. 2381 c.c., che attribuisce espressamente agli amministratori il compito di curare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (con distinzione di ruoli fra organi delegati e organo delegante).

Nel senso della direzione interpretativa assunta si può ricorrere, (i) da un lato al tenore dell'art. 2380 bis c.c. nella formulazione anteriore alla riforma della legge fallimentare (anche l'art. 2380 bis è stato modificato dal Codice, ma già prima conteneva il riferimento alla esclusività della competenza gestoria degli amministratori) ed alle (sia pur attenuate rispetto alla s.r.l.) possibilità che gli statuti di Spa attribuiscono qualche competenza gestoria agli azionisti (art. 2364 n. 5 del c.c.) – profilo della operatività ; (ii) dall'altro al fatto che l'art. 2381 è oggi, in base al quinto comma dell'art. 377, dichiarato espressamente applicabile alle s.r.l., in quanto compatibile – profilo della organizzazione.

Si tratterebbe della conferma del fatto che una cosa è il piano della organizzazione – la quale spetta esclusivamente agli amministratori - e della corrispondente responsabilità imputabile altrettanto esclusivamente agli amministratori ed una cosa diversa è il piano della operatività della società (e qui la responsabilità dei soci della s.r.l. continua ad essere normata dall'art. 2476 c.c. settimo comma, che li sanziona solo per il caso di comportamenti dolosi).

Sembra dunque plausibile e calibrata l'interpretazione in linea con la seconda delle tre soluzioni prospettate nel primo paragrafo, che potremmo convenzionalmente definire "dell'interpretazione riduzionista".

Stipulativamente si potrà allora discutere di "gestione organizzativa" (che spetta solo agli amministratori) e di "gestione operativa" (che può essere ripartita tra amministratori e soci).

3. Clausole statutarie in vigore

Si tratta, a questo punto, di comprendere se e come la novella possa riflettersi sugli attuali assetti di competenze fra organo amministrativo e collettività dei soci per come concretamente attuati in via statutaria, dati gli ampi spazi lasciati all'autonomia statutaria nella riforma del 2003.

L'indagine involge anche l'attualità (o il definitivo loro accantonamento) di quelle ricostruzioni che, con la riforma del 2003, avevano ipotizzato la possibilità per la s.r.l. di strutturarsi secondo schemi non corporativi, mediante una pressoché totale immedesimazione fra attività di gestione e la persona del socio, sino a rinunciare all'istituzione di un organo amministrativo.

E, soprattutto, va dipanato il dubbio di una sopravvenuta incompatibilità delle citate disposizioni con la nuova formulazione dell'art. 2475, c.c., o, quanto meno, della necessità, a seguito di dette modifiche, di declinare l'effettiva esplicazione del potere di avocazione previsto dall'art. 2479, comma 1, così come del particolare diritto di cui all'art. 2468, comma 3, in modo diverso e, se si vuole, più restrittivo rispetto al passato.

Si tratta di profili inscindibilmente connessi, posta la centralità del profilo del coordinamento dell'art. 2475, c.c., con il disposto dell'art. 2479, comma 1, c.c. ("i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione").

Quanto al primo interrogativo, è noto come, sulla base di tale previsione, una parte consistente della dottrina abbia dato, con riferimento alla disciplina post riforma, una risposta affermativa alla possibilità di una radicale cancellazione del modello bipolare collettività-amministratori, affidando alla prima l'intera gestione dell'impresa e sopprimendo i secondi². I soci potrebbero, dunque, optare per una vera e propria immedesimazione tra la persona del socio e l'attività di gestione tipica delle società personali rinunciando all'istituzione di un ufficio amministrativo distinto dai soci. Tale affermazione si troverebbe oggi a dover fare i conti con una mutata situazione anche nella disciplina delle società di persone, ove nel novellato primo comma dell'art. 2257, c.c., si prevede che la gestione spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

² In questi termini, CIAN, *Le decisioni dei soci. Le competenze decisorie dei soci*, in *Tratt. S.r.l. Ibbà – Marasà*, IV, Padova, 2009, 35 ss. Sulla stessa linea, *ex multis*, LENER – TUCCI, *Decisioni dei soci e responsabilità degli amministratori*, in *AGE*, 2003, 282; SALVATORE, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contr. e impr.*, 2003, 1344.

Mentre vanno diversamente considerate le posizioni di chi afferma che l'eliminazione della distinzione soci-amministratori - mediante clausola statutaria che attribuisca ai soci la spettanza dell'intera amministrazione - riguarderebbe solo il profilo della distinzione soggettiva fra collettività dei soci e organo amministrativo, ma non implicherebbe anche la soppressione di quest'ultimo, che sopravviverebbe, coincidendo con la collettività dei soci³.

O quella di chi prospetta sì la possibile eliminazione dell'organo amministrativo, ma fatte salve le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481)⁴, in realtà risolvendosi più nell'individuazione del limite massimo di compressione delle prerogative degli amministratori che una loro effettiva soppressione.

In senso opposto si colloca altra e parimenti consistente parte della dottrina, che ritiene indefettibile la compresenza di un organo amministrativo accanto alla collettività dei soci⁵.

Insopprimibilità che viene argomentata, insieme col disposto del comma 5 che individua le materie non avocabili dai soci, dallo stesso comma 1 dell'art. 2479, con la previsione della competenza proprio degli amministratori, oltre che dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, a sottoporre argomenti alla decisione dei soci: da un lato, dunque, l'attribuzione di competenze ai soci da parte dell'atto costitutivo non potrebbe esaurire ogni argomento, poiché altrimenti il potere di iniziativa che la norma attribuisce al tempo stesso a soci e amministratori resterebbe privo di significato; dall'altro lato, questi ultimi sopravviverebbero alla riserva pattizia di competenze ai soci tanto da poter essi stessi chiamare i soci a pronunciarsi su uno o più argomenti.

Secondo tale ricostruzione, quindi, anche nella s.r.l. è indispensabile un'organizzazione corporativa, ma questa organizzazione corporativa si presenta semplificata rispetto al modello azionario, sotto più profili, tra cui quello della ripartizione delle competenze tra gli organi, ove l'autonomia privata può ampiamente intervenire, portando ad una forte despecializzazione delle competenze gestorie⁶ mediante la loro attribuzione ai soci, ma non spingersi sino al punto di annullare del tutto la struttura corporativa⁷.

³ ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, II, 2010, 935.

⁴ CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, 170; PICCIAU, *Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza*, in Farina, Ibba, Racugno, Serra, *La nuova s.r.l. Prima lettura e proposte interpretative*, Milano, 2004, 226.

⁵ MOSCO, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, in *Tratt. S.r.l. Ibba - Marasà*, V, Padova, 2012, 16 ss.; GUERRERA, *La responsabilità «deliberativa» nelle società di capitali*, Torino, 2004, 72; RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, Abbadessa - Portale, *Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, 2007, 537 ss. per il quale occorre evitare di cadere in un equivoco nominalistico perché la possibilità di investire della funzione amministrativa tutti i soci o l'unico socio nella società unipersonale è fuori discussione, in quanto sussiste anche nella società per azioni, ma l'identità tra le persone dei soci e degli amministratori non esclude la diversità dei ruoli e delle funzioni e la soggezione a regole diverse nell'una e nell'altra veste. Secondo l'A., chi svolge organicamente il compito di gestione è amministratore anche se non ne assume formalmente il nome ed è soggetto ad una disciplina che non si riduce a quella del rapporto partecipativo; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cottino*, Padova, 2007, 219 s.; CORSI, *Le nuove società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 236. Nell'ambito degli orientamenti notarili, si segnala la massima I.C.3 del Comitato Triveneto dei Notai del settembre 2004, *Configurabilità necessaria di un organo amministrativo*, secondo cui, «stante la natura di società di capitali della s.r.l., deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso che lo statuto preveda che l'amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti».

⁶ Un riferimento in SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, in Cian, *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, 38 per il quale: lo statuto legale della società a responsabilità limitata propone all'operatore «un'organizzazione corporativa attenuata», poiché si immagina «una distribuzione dei compiti decisionali e dichiarativi tra uffici specializzati ai quali viene ciclicamente preposto personale nominato dalla compagine sociale nella composizione soggettiva che la stessa presenta al momento del reclutamento ciclico» distribuzione

In tale prospettiva, si tende, quindi, a delineare un assetto di competenze fra organo amministrativo e collettività dei soci che è variabile in funzione delle scelte statutarie o della rimessione di taluni argomenti alla decisione dei soci su richiesta degli stessi amministratori o di una parte qualificata del capitale, ma nel quale sono comunque presenti delle limitazioni, restando di esclusiva pertinenza dell'uno o dell'altra alcune funzioni specificamente individuate dal legislatore.

E così, per gli amministratori, il limite nella competenza gestoria resta con riferimento alla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, decisione che è riservata alla competenza dei soci (art. 2479, comma, 2, n. 5), c.c.).

Per i soci, invece, il limite è costituito dalle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c., in tema di redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481, di esclusiva spettanza degli amministratori.

In secondo luogo, si tende a distinguere, nell'ambito della gestione, fra decisione in ordine al compimento degli atti e loro effettiva esecuzione: una distinzione che troverebbe conferma nella norma che sancisce la responsabilità solidale degli amministratori con quella dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, comma 7, c.c.).

Tale previsione dimostrerebbe come lo spostamento verso i soci della competenza dell'organo amministrativo non sia effettivo o, comunque, integrale, perché permane appunto la responsabilità solidale degli amministratori, che sussiste a prescindere dal livello di coinvolgimento dei soci, se meramente autorizzativo, approvativo o pienamente decisorio.

In altre parole, se la responsabilità dei soci può al più aggiungersi, a diverso titolo, a quella degli amministratori ma non sostituirsi ad essa, vuol dire che comunque, nell'ambito della vicenda gestoria un ruolo a questi ultimi continua necessariamente ad esser riservato⁸.

Ed il nocciolo duro di tale ruolo sarebbe costituito proprio dalla inderogabilità della competenza esecutiva degli amministratori, specie quando questa comporta il rispetto di obblighi, di deposito o iscrizione nel registro delle imprese o di altro genere, posti espressamente dalla legge a loro carico⁹.

È nella fase esecutiva che gli amministratori possono valutare l'eventuale dannosità dell'operazione autorizzata o decisa da soci, con il conseguente potere/dovere di non porla in essere.

Il che, in definitiva, escluderebbe che si possa discorrere di competenza gestoria dei soci pienamente alternativa rispetto a quella degli amministratori nella s.r.l., in cui piuttosto elemento qualificante sarebbe la cogestione dell'impresa da parte di amministratori e soci, con vicendevole funzione di monitoraggio sui rispettivi atti di gestione¹⁰.

che tuttavia può essere eventualmente annullata a vantaggio dei soci tramite la facoltà di coinvolgimento degli stessi nella gestione sociale offerta dall'art. 2479 c.c.

⁷ Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., 23.

⁸ Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., 26 s.; RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, cit., 537 s.

⁹ Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., 23.

¹⁰ Mosco, *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, cit., 24 ss., spec. 28 ss.

Ed analogo discorso viene condotto con riguardo ai particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c., ove questi si articolino in funzione non meramente elettiva, ma involgano la decisione, l'autorizzazione o il veto al compimento dell'atto di gestione.

Ora, l'aver sancito che la gestione della società "spetta esclusivamente agli amministratori" sembrerebbe confermare la maggiore attendibilità della ricostruzione che ritiene l'istituzione dell'organo amministrativo tuttora come imprescindibile, in funzione della individuazione dei destinatari del dovere di attuare il precetto dell'art. 2086 c.c.

Tuttavia, un qualche margine di dubbio potrebbe residuare, laddove pur nella mancata formale istituzione dell'organo sia possibile comunque rinvenire nel singolo socio o nella collettività dei soci la figura dell'amministratore di fatto, il quale è, peraltro, normalmente soggetto a responsabilità ex art. 2476, c.c., non in via solidale ma diretta ed al quale spetterebbe altresì di comportarsi secondo i dettami dell'art. 2086 secondo comma c.c. novellato.

Più interessanti sono, però, gli sviluppi in ordine al rapporto fra il novellato art. 2475, c.c. e le previsioni in materia di competenze gestorie ex art. 2479, comma 1, e in tema di diritti particolari.

Dato atto che, per le ragioni esposte, si ritiene che la novella non abbia determinato alcun effetto sul piano delle regole afferenti il riparto di competenze di natura amministrativa, sembra plausibile concludere che la stessa novella incide solo sul piano della responsabilità per l'attuazione dei doveri sanciti nell'art. 2086 c.c..

4. Conclusioni

Si può a questo punto concludere sul piano operativo - salvi i successivi approfondimenti che saranno necessari sia per verificare gli apporti della dottrina sia per vagliare gli approdi giurisprudenziali - che la novella non comporta in capo ad amministratori e soci di s.r.l. alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti, per quelle clausole - che devono anche oggi ritenersi legittime - le quali eventualmente ripartiscano la "gestione operativa" della società in maniera difforme rispetto al modello legale. La stessa conclusione deve valere per gli statuti delle s.r.l. che siano state costituite o che saranno costituite dopo l'entrata in vigore del nuovo primo comma dell'art. 2475 c.c. (16 marzo 2019) che dunque possono continuare a prevedere legittimamente clausole in deroga alla disciplina legale in materia di "gestione operativa", nei limiti a tutti ben noti.

La prassi statutaria potrà ovviamente, attraverso l'interpretazione/applicazione dei nuovi enunciati legislativi, elaborare ulteriori clausole idonee a svolgere un ruolo ordinante della complessa materia ed a disciplinare più accuratamente gli assetti organizzativi dell'impresa.